

Diritto @ storia

Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana

Anno XII - 2013 - Quaderno N. 11 - Nuova Serie - ISSN 1825-0300

DIRETTORE: Francesco Sini

DIREZIONE: Omar Chessa - Maria Rosa Cimma - Michele Maria Comenale Pinto - Domenico D'Orsogna
Gian Paolo Demuro - Giovanni Lobrano - Attilio Mastino - Pietro Pinna - Antonio Serra - Giovanni Maria Uda



ENTRA

ARCHIVIO

STATISTICHE

ON LINE DAL 15 GENNAIO 2014 IL QUADERNO N. 11 [2013]

© 2013 www.dirittoestoria.it

Quaderno edito con il contributo di:

Fondazione
Banco di Sardegna

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

 **uniss**
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Memorie

Ius Antiquum – Древнее право

Seminario di Diritto Romano

Tradizione Romana

Contributi

D & Innovazione

Note & Rassegne

Monografie

Cronache

Notizie

Direttore responsabile: [Francesco Sini](#)

In Memoriam

Autori

Comitato di direzione: [Omar Chessa](#) - [Maria Rosa Cimma](#) - [Michele M. Comenale Pinto](#) - [Domenico D'Orsogna](#) - [Gian Paolo Demuro](#) - [Giovanni Lobrano](#) - [Attilio Mastino](#) - [Pietro Pinna](#) - [Antonio Serra](#) - [Giovanni Maria Uda](#)

Redazione

Archivio

Links

Corrispondenti stranieri: [Ivan A. Biliarsky \(Sofia\)](#) - [Maria das Graças Pinto de Britto \(Pelotas\)](#) - [Ricardo Combellas \(Caracas\)](#) - [Fei Anling \(Pechino\)](#) - [Leonid L. Kofanov \(Mosca\)](#) - [Ija L. Majak \(Mosca\)](#) - [Antun Malenica \(Novi Sad\)](#) - [Esperanza Osaba \(Bilbao\)](#) - [†Costantino G. Pitsakis \(Komotini\)](#) - [Anton D. Rudokvas \(San Pietroburgo\)](#) - [Teodor Sambrian \(Craiova\)](#) - [Bronislaw W. Sitek \(Olsztyn\)](#) - [Evgenji A. Sukhanov \(Mosca\)](#) - [Xu Guodong \(Xiamen\)](#)

Search

Segreteria di redazione: [Cristiana M.A. Rinolfi](#) - [Antonio Ibba \(coordinamento\)](#) - [Adriana Muronì \(informatica\)](#) - [Stefania Fusco](#) - [Anam. Martin Garcia](#) - [Ursula Mariani](#) - [Isabella Mastino](#)

Diritto @ Storia si avvale di molteplici modalità e strumenti della comunicazione multimediale (ipertesti, video, audio etc.); tali strumenti possono essere proposti ed usati dagli autori per i loro contributi e per le loro segnalazioni.

Continuando la "politica editoriale" di *Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*, tutti i file pubblicati online in *Diritto @ Storia*, siano essi ipertesti in formato html, o video o audio, saranno accessibili gratuitamente in edizione integrale, senza alcuna restrizione, né registrazione preventiva.

Memorie

Ivs Antiquvm – Древнее право Seminario di Diritto Romano

Tradizione Romana

Contributi

D & Innovazione

Note & Rassegne

Monografie

Cronache

Notizie

In Memoriam

Autori

Redazione

Archivio

Links

Search

Memorie

I contributi della sezione "Memorie" sono stati oggetto di valutazione da parte dei promotori del Seminario e dei curatori della sezione, d'intesa con la direzione di *Diritto @ Storia*.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
SEMINARIO DI STUDI LATINO-AMERICANI
ISPROM
ISTITUTO DI STUDI E PROGRAMMI PER IL MEDITERRANEO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
SEMINARIO DI STUDI LATINO-AMERICANI
ISPROM
ISTITUTO DI STUDI E PROGRAMMI PER IL MEDITERRANEO

Seminario di studi
SOCIETAS
STRUMENTO DI ORGANIZZAZIONE
PUBBLICA E PRIVATA

Sassari, 4-5 maggio 2012

Partecipano ai lavori:

TATIANA ALEXEEVA, Università Nazionale di Ricerca "Scuola superiore di economia", San Pietroburgo; MARIA PIA BACCARI, Libera Università "Maria SS. Assunta" - LUMSA, Roma; LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI, Università di Roma "La Sapienza"; RICCARDO CARDILLI, Università di Roma "Tor Vergata"; PIERANGELO CATALANO, Università di Roma "La Sapienza"; MARIA FLORIANA CURSI, Università di Teramo; ANDREA DI PORTO, Università di Roma "La Sapienza"; ROBERTO FIORI, Università di Roma "Tor Vergata"; PAOLO GARBARINO, Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; LAURENT HECKETSWEILER, Université Montpellier I; CARMEN LÁZARO GUILLAMÓN, Universitat Jaume I, Castellón; GIOVANNI LOBRANO, Università di Sassari; ATTILIO MASTINO, Università di Sassari; PIETRO PAOLO ONIDA, Università di Sassari; PATRICIA PANERO ORIA, Universitat de Barcelona; ANTONIO SACCOCCIO, Università di Brescia; FRANCESCO SINI, Università di Sassari; FRANCESCO SITZIA, Università di Cagliari; ANDREA TRISCIUOGGIO, Università di Torino; FRANCO VALLOCCHIA, Università di Roma "La Sapienza".

Seminario di studi

SOCIETAS
STRUMENTO DI ORGANIZZAZIONE
PUBBLICA E PRIVATA

Sassari, 4-5 maggio 2012

Programma del Colloquio

a cura di
Giovanni Lobrano e Pietro Paolo Onida

SOCIETAS **STRUMENTO DI ORGANIZZAZIONE PUBBLICA E PRIVATA**

Saluti



GIOVANNI LOBRANO, Università di Sassari:

Video



PIERANGELO CATALANO, Università di Roma "La Sapienza":

Video



ATTILIO MASTINO, Magnifico Rettore - Università di Sassari:

Video

IUS E NATURA



RICCARDO CARDILLI, Università di Roma "Tor Vergata":

Societas vitae e natura societatis in Quintus Mucius Scaevola Pontifex


Video



FRANCO VALLOCCHIA, Università di Roma "La Sapienza":

"Bonum et aequum" tra 'ius' e 'societas'

Video



MARIA PIA BACCARI, Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) Roma:

Societas tra diritto pubblico e diritto naturale

Video

IUS PUBLICUM



LAURENT HECKETSWEILER, Université Montpellier 1:

Le peuple: 'Schwerpunkt' de la question organisationnelle en matière publique

Video



ANTONIO SACCOCCIO, Università di Brescia:

Societas hominum e diritti cd. adespoti: per il recupero del modello delle azioni popolari romane

Video



MARIA FLORIANA CURSI, Università di Teramo:

Socii, societas, sociale foedus: Roma e rapporti con le altre comunità

Video



GIOVANNI LOBRANO, Università di Sassari:

La alternativa tra "persona giuridica e rappresentanza" e "società e articolazione del processo decisionale": schema di una ipo-tesi

Video

IUS PRIVATUM



LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI, Università di Roma "La Sapienza":

Le comunioni d'affari prima della societas

Video



ROBERTO FIORI, Università di Roma "Tor Vergata":

Forme di associazione in età arcaica

Video



CARMEN LÁZARO GUILLAMÓN, Universitat
Jaume I, Castellón:

Una associazione di pescatori e commercianti di pesce a Carthago Nova: esempio di economia sociale?

Video



PIETRO PAOLO ONIDA, Università di Sassari:

Profili della rilevanza esterna della societas

Video



ANDREA TRISCIUOGGIO, Università di Torino:

Societas publicanorum e aspetti della responsabilità esterna

Video



PAOLO GARBARINO, Università del Piemonte
Orientale "Amedeo Avogadro":

"Societas criminis"

Video

Diritto @ Storia si avvale di molteplici modalità e strumenti della comunicazione multimediale (ipertesti, video, audio etc.); tali strumenti possono essere proposti ed usati dagli autori per i loro contributi e per le loro segnalazioni. Continuando la "politica editoriale" di *Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*, tutti i file pubblicati online in *Diritto @ Storia*, siano essi ipertesti in formato html, o video o audio, saranno accessibili gratuitamente in edizione integrale, senza alcuna restrizione, né registrazione preventiva.

Fondazione
Banco di Sardegna

Quaderno edito con il contributo di:
Dipartimento di Giurisprudenza

 **uniss**
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Reg Trib. di Sassari N. 217 del 3-2-2004



Paolo Garbarino
Università del Piemonte Orientale

BREVI NOTE SU 'SOCIETAS CRIMINIS'
[open in pdf](#)

Inizio questo mio contributo con un *caveat*: Antonio Guarino, in una nota del suo Diritto Privato Romano, a proposito di 'societas' avverte: «'Socius' significa 'compagno' (colui che si accompagna ad un altro, eventualmente seguendone le direttive) e 'societas' significa compagnia, compartecipazione, cooperazione tra due o più *socii*, sia per il bene che per il male (es. C. 9.41[.4] parla di 'societas scelerum'). Ciò spiega la vastissima gamma di significati delle due parole nelle fonti letterarie e giuridiche (per es. *socii* sono detti spesso i partecipi a una 'communio'). Una ricostruzione della *societas* consensuale romana non può essere dunque affidata troppo fiduciosamente alla terminologia, ma deve, più di ogni altra ricostruzione, mirare all'individuazione dei fatti caratterizzanti l'istituto dal punto di vista del diritto»[\[1\]](#).

Ebbene, tenterò nell'esposizione che segue di affrontare un percorso inverso rispetto a quello indicato dall'illustre Maestro, pur conscio dei limiti (e dei pericoli) costituiti dalla «vastissima gamma di significati» della parola *societas* nelle fonti (soprattutto giuridiche). Cercherò cioè di partire da alcuni e ben specifici «fatti caratterizzanti l'istituto (*societas*) dal punto di vista del diritto» – aggiungo privato – per tentare di giustificare un impiego, per così dire, tecnico di *societas* nel campo che noi oggi definiremmo del diritto penale in senso stretto, impiego qualificato dall'accostamento a tale segno linguistico dei termini *crimen* o *scelus*, nelle locuzioni *societas criminis* o *societas sceleris*, la cui occorrenza è menzionata dallo stesso Guarino per mostrare con un esempio la varietà di significati di *societas*. Tenterò anche di dare una prospettiva comparatistica all'analisi (in senso diacronico), senza ovviamente pretendere di affermare storiche dirette derivazioni dell'esperienza moderna da quella romana.

La locuzione *societas criminis* è presente in un solo caso nelle fonti giuridiche romane, e precisamente in una costituzione di Costantino CT. 9.24.1.pr.[\[2\]](#) del 320 che innova in tema di ratto delle fanciulle. La sua variante (o il suo omologo) *societas sceleris* è altrettanto infrequente: ricorre in un rescritto di Caracalla, C. 9.41.4 [\[3\]](#), forse del 216. Altrettanto rara è qualche espressione simile, come *societas latronum*, riscontrabile in CT. 9.31.1 [\[4\]](#), costituzione occidentale del 409, o *delicti socius* che si riscontra in un rescritto

di Diocleziano del 293 (C. 9.20.10)[5]. La famosa *Lex quisquis*, CT. 9.14.3 [6], costituzione orientale del 397, al par. 4 [7] impiega *societas* senza ulteriori qualificazioni insieme a *factiones* (*quo primum memorati de ineunda factione ac societate cogitaverint*), per indicare accordi (o meglio *cogitationes*) volti a commettere reati (nel caso l'uccisione di *viri illustres* o di *senatores* per ragioni politiche, accordi/*cogitationes* come tali assimilati al *crimen maiestatis*). Per converso CT. 9.40.18 [8], del 399, costituzione che verosimilmente abrogò almeno in parte la *Lex quisquis*, afferma che la *societas* (qui intesa come comunanza di vita o vicinanza di rapporti personali) di per sé sola non costituisce elemento per considerare complici di un crimine i parenti o gli amici del reo o in genere le persone a lui vicine. Per quanto riguarda le fonti giurisprudenziali, in tre passi – per quanto mi risulta - si possono rinvenire espressioni assimilabili a quelle sopra ricordate: si tratta di D. 27.3.1.14 (Ulp. 36 *ad ed.*)[9] e di D. 17.2.57 (Ulp. 30 *ad Sab.*)[10] che parlano rispettivamente di *societas maleficiorum* (al plurale) e di *maleficii societas* (al singolare), e di D. 48.5.40(39).4 (Papin. 15 *resp.*)[11] in cui si rinviene l'espressione *latronum societas*. Qualche altro frammento contiene locuzioni non distanti da queste, come D. 17.2.3.3 (Paul. 32 *ad ed.*)[12], D. 46.1.70.5 (Gai 1 *de verb. oblig.*)[13], D. 18.1.35.2 (Gai 10 *ad ed. prov.*)[14], D. 48.10.20 (Hermog. 6 *iur. epit.*)[15]. Torneremo più avanti su questi passi.

Anche nelle fonti letterarie l'uso di *societas criminis/sceleris* o espressioni similari è piuttosto raro. Un controllo a campione ha trovato riscontri più o meno diretti, per esempio, in Cicerone (*Caec.* 32: *qui cum reo criminum societate convictus est*; *Verr.*: *video enim permulta esse crimina, quorum tibi societas cum Verre...*; *Clu.* 35: *sceleris societate coniuncta*), Tacito (*Ann.* 14.57: *societate scelerum obstrictus*), Quintiliano (12.1.2: *facultatem dicendi sociam scelerum*), Ammiano Marcellino (17.12.8: *noxarum socii*; 26.6.14: *societate coita nocturna*).

Non ostante questa oggettiva marginalità della locuzione e dei suoi omologhi, pare utile tentare di approfondirne il significato nelle fonti giuridiche, anche nei contesti d'uso. Ebbene, da tempo i penalisti hanno osservato che l'espressione *societas sceleris* ricorre con una certa frequenza nelle fonti medievali in relazione al tema della correttezza[16]. Sembra perciò che l'endiadi in esame abbia avuto una certa fortuna nell'esperienza giuridica medievale, e questo può essere un ulteriore motivo di interesse per sondarne il significato nelle fonti romane. In questa sede peraltro non si intende indagare il tema della *societas criminis* anche nell'età medievale[17]. Si introdurranno soltanto alcuni elementi di comparazione con dati essenziali del diritto penale italiano contemporaneo.

Ora, il tema della 'compartecipazione al reato' o 'compartecipazione criminosa'[18], vale a dire ciò che il nostro Codice Penale chiama 'concorso di persone nel reato'[19], non è stato oggetto di specifica riflessione o elaborazione nel pensiero giurisprudenziale romano, né risulta presente in modo approfondito e consapevole nelle norme autoritative. Le fonti giuridiche prima citate consentono perciò, pur nel limite derivante dalla loro scarsità e della loro

laconicità, di tentare di rintracciare qualche elemento utile a individuare le tracce della concezione della correttezza nell'esperienza giuridica romana, specificamente tardoantica.

Un altro e parallelo profilo che mi pare possibile sondare è quello della confrontabilità di talune delle espressioni segnalate, in particolare *societas latronum*, con la moderna figura dell'associazione a delinquere, prevista nel nostro Codice Penale, nella parte riguardante i delitti 'contro l'ordine pubblico', all'art. 416 C.P.[20] (a cui la L. 13 settembre 1982 n. 646 ha aggiunto la figura dell'"associazione di tipo mafioso" con l'inserimento nel Codice Penale dell'art. 416 bis)[21]. Noto subito che l'art. 416 C.P. prevede un aggravamento della pena, qualora "gli associati...scorrono in armi le campagne e le pubbliche vie", con fattispecie che a prima vista sembra avere connotati di somiglianza con quanto le fonti antiche tramandano in merito alla repressione dei *latrones*.

Per procedere nella direzione indicata mi sembra utile assumere come punto di partenza il notissimo principio, enunciato per esempio da Paolo (D. 17.2.3.3 Paul. 32 *ad ed.*)[22], secondo cui è nulla (*ipso iure nullius momenti est*) la *societas* costituita *dolo malo aut fraudandi causa*. Senza voler entrare nelle complesse problematiche relative al tema dell'invalidità negoziale in diritto romano[23], preciso subito che qui e altrove, a rischio di qualche consapevole semplificazione (se non imprecisione), si ricorre ai termini 'nullo/a' e 'nullità', in quanto essi sembrano alludere al fenomeno della non-validità della società (romana), richiamando uno schema giuridico confrontabile con il diritto attuale e che ha più di un elemento in comune con il concetto attuale di 'nullità' (in particolare, per quanto qui interessa, del contratto di società). In proposito mi sembra suggestivo il confronto con l'ordinamento giuridico italiano che disciplina in modo espresso soltanto la nullità della società per azioni (art. 2332 C.C.), mentre non dispone in merito alle società di persone, con la conseguenza che si applicano a esse i principi generali dettati dagli artt. 1418 e 1420 C.C., dai quali, tra l'altro, si desume la nullità della società che abbia oggetto sociale illecito[24].

Tornando al passo di Paolo si può notare che esso giustifica la nullità della *societas* che sia *dolo malo aut fraudandi causa coita*, in base al principio che la società non deve essere contraria alla *fides bona* e dunque non può basarsi su frode e dolo (*fraudi et dolo*)[25]. Mi pare che la pregnanza della *bona fides* debba essere letta in duplice prospettiva, interna ed esterna[26]:

- sul lato interno necessità che i rapporti tra i soci siano improntati al principio della buona fede;
- su quello esterno, che interessa ai nostri fini, che risponda a buona fede anche l'oggetto per cui è stata costituita la società[27] e per conseguire il quale i singoli soci pongono in essere atti a valenza esterna nei confronti di terzi.

Questo secondo aspetto mi pare possa ricavarsi anche da altre fonti. Segnalo, in particolare, il passo di Ulpiano, anch'esso notissimo, D. 17.2.57 Ulp. 30 *ad Sab.*[28], secondo cui *constat nullam esse societatem*, qualora *maleficii...*

coita sit[29]. Ulpiano in questo passo (sospettato di interpolazione, ma credo a torto, giacché esso risulta in sintonia con i frammenti sia di Paolo sia dello stesso Ulpiano citati prima, e anche con D. 46.1.70.5 Gai 1 *de verb. oblig.*[30], e inoltre il giurista afferma trattarsi di un principio consolidato) aggiunge che *generaliter...traditur rerum inhonestarum nullam esse societatem*, quasi a voler sottolineare che il principio di buona fede ha una portata ancora più vasta, così da render nulla la società avente per oggetto qualsiasi *res inhonesta*, e non solo nel caso in cui lo scopo che si sono preposti i soci è porre in essere *maleficia* in senso, per così dire, tecnico.

Ora, le affermazioni giurisprudenziali sopra brevemente richiamate attengono, a mio giudizio, ancora a un piano di significato diverso e in certa misura prodromico rispetto a quello che si intende qui indagare. Esse tendono a sottolineare i confini tra liceità e illiceità della *societas*, avuto riguardo all'oggetto sociale concordato dai soci e non si occupano perciò direttamente della responsabilità dei soci rispetto agli illeciti, in particolare *delicta*, da loro pur singolarmente compiuti.

In tale direzione una prima traccia utile ai nostri fini può essere riscontrata nel già citato D. 27.3.1.14 (Ulp. 36 *ad ed.*)[31] - che va letto con il precedente par. 13 [32] - che instaura un parallelo tra la responsabilità dei cotutori per dolo comune nel fatto dannoso commesso contro il pupillo e l'ipotesi di *societas maleficiorum*: il dolo comune esclude che il singolo tutore citato in giudizio possa esercitare rivalsa pro quota nei confronti dei cotutori, *quia proprii delicti poenam subit*; è indegno, precisa il giurista, che egli ottenga alcunché dagli altri compartecipi al dolo (*quae res indignum eum fecit, ut a ceteris quid consequatur doli participibus*): e infatti non v'è (è nulla la) *societas* costituita al fine di commettere *maleficia* (e non è giusta alcuna partecipazione al danno derivante da delitto: *nec enim ulla societas maleficiorum vel communicatio iusta damni ex maleficio*)[33].

Dal parallelo così instaurato si possono trarre (o forse evocare) alcune caratteristiche generali, che peraltro rispondono ai principi – ben noti - enunciati dalle fonti in tema di responsabilità da illecito (civile) commesso da più soggetti [34]:

- la responsabilità personale del singolo cotutore/socio;
- la indivisibilità della pena (pecuniaria) irrogata;
- la eventuale cumulatività soggettiva della pena;
- la mancanza di azione di rivalsa (dunque, nel caso della società, ovviamente dell'*actio pro socio*), qualora uno solo sia chiamato a rispondere e condannato alla pena (pecuniaria), e ciò per nullità del patto sociale nell'un caso, o del dolo comune per i cotutori.

Siamo, com'è evidente, nel campo del diritto privato e delle obbligazioni *ex delicto*, ma i principi enucleati non sembrano così distanti da quelli che sorreggono la disciplina (attuale) del concorso di persone nel reato: art. 110 C.P. «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti»[35].

A questo punto può essere considerato plausibile che gli impieghi di *societas* nel campo del diritto criminale, trovino la loro origine nello schema, privatistico, della *societas* ‘costituita’ (o forse, meglio, ‘concordata’) al fine di commettere *delicta/maleficia*, affetta da nullità. D’altro canto si ha in questo caso uno spostamento di significato su un piano di stretta contiguità, in particolare le conseguenze per i *socci*/complici appaiono in larga parte analoghe o confrontabili. Vi sono inoltre due ulteriori elementi che possono forse aver contribuito all’impiego dello schema societario cui, ovviamente, rinvia il termine *societas*. Il primo consiste nella irrilevanza esterna del patto sociale: ciascun socio contrae nei confronti dei terzi in nome proprio e risponde personalmente nei loro confronti. Lo schema può essere utilmente trasposto nel campo della commissione di illeciti pubblici, ove il concorso di persone nel reato non muta il titolo del reato stesso, non assumendo normalmente rilievo il *pactum sceleris* che sta alla base della correatità (a eccezione dell’ipotesi specifica, oggi, dell’associazione a delinquere, o, nell’esperienza antica, forse della *societas latronum*)[36].

Il secondo, più in generale, consiste nella intrinseca semplicità e duttilità della *societas*, intesa come contratto. Si tratta di una caratteristica più volte posta in evidenza dalla dottrina romanistica. Vorrei ricordare l’efficace sintesi che sul punto ha proposto da ultimo Gianni Santucci: «La mancanza di uno schema rigido di società aveva dalla sua una notevole flessibilità di impiego, in quanto capace di soddisfare interessi socio-economici fra loro anche molto diversi; d’altra parte, però, poteva far sorgere inconvenienti di identificazione del negozio e dei relativi obblighi rispetto ad istituti affini in ogni momento della vita del contratto e, soprattutto, in quello della sua morte»[37]. Questa semplicità e “flessibilità” di impiego può aver favorito l’uso del segno linguistico *societas*, e del corrispondente schema giuridico a cui esso allude, nel campo qui esaminato del diritto criminale, con quella duplicità anche di significati – concorso nel reato, reato associativo – di cui s’è già detto.

Ripercorriamo, alla luce di quanto finora evidenziato, i pochi esempi che le fonti ci attestano:

- C. 9.41.4 [38] (*pars ex rescripto imp. Antonini – Caracalla –* come recita la rubrica), utilizza la locuzione *societas scelerum*, in riferimento al concorso di persone nel reato; la fattispecie riguarda la chiamata in correatità da parte di *convicti confessique* e la particolare prudenza da adibire in tali occorrenze;

- CT. 9.24.1.pr.[39] (= C. 7.13.3), di Costantino (a. 320), che modifica la precedente normativa in tema di ratto di vergini[40]. In particolare la costituzione non solo esclude che l’assenso della *puella* successivo al rapimento – la *responsio*[41] – esenti dalla pena il rapitore che non abbia in precedenza concordato il fidanzamento con i genitori della fanciulla (come prima accadeva), ma punisce con la stessa pena prevista per il rapitore[42] anche la *puella* che abbia dato il suo assenso con la *responsio*: *nihil ei [il rapitore] secundum ius vetus prosit puellae responsio, sed ipsa puella potius societate criminis obligetur*. Mi sembra

qui di un certo rilievo che la *puella* sia punita come compartecipe del reato di ratto sulla base della semplice manifestazione di volontà espressa nella *responsio*; si tratta cioè di un elemento puramente ‘sogettivo’, appunto il consenso, che forse può spiegare l'accostamento alla *societas*, che si caratterizza per essere a sua volta *consensu contracta*;

- CT. 9.14.3.4 [43] (= C. 9.8.5.4), costituzione orientale del 397, la c.d. *Lex quisquis*: estende il *crimen maiestatis* anche nel caso di attentato ai principali collaboratori dell'imperatore (*senatores, illustres, cuiuslibet postremo qui nobis militat*), riferendosi a *factiones ac societates* i cui aderenti congiurino contro i predetti; lo scopo della legge è colpire in maniera indifferenziata e la più ampia possibile i congiurati, la loro cerchia di conoscenti e i loro stretti congiunti; l'impiego di *societas* accanto a *factio* potrebbe forse indicare che la cancelleria intendeva qui porre l'enfasi sull'accordo criminoso di più compartecipi attivi nella congiura (i promotori della congiura) rispetto all'adesione - per così dire passiva - alla *factio* già costituita[44];

- due anni dopo, nel 399, con CT. 9.40.18 [45] (= C. 9.47.22), la Cancelleria correggerà, in parte, le norme dettate dalla *Lex quisquis*, proclamando il principio *ibi esse poenam, ubi et noxa est*; nella costituzione si usa il termine *societas* inteso come ‘comunanza di vita’, ‘unione’ in senso sociale o familiare, ‘frequentazione’: *propinquos notos familiares procul a calumnia submovemus, quos reos sceleris societas non facit*.

Passiamo ora a un breve richiamo dei casi in cui si riscontra l'uso del sintagma *societas latronum*:

- D. 48.5.40(39).4 (Papin. 15 *resp.*)[46], che riporta un responso papiniano secondo cui non v'è l'obbligo di divorziare dalla moglie, qualora quest'ultima sia stata condannata all'esilio per aver partecipato a una *latronum societas*;

- CT. 9.31.1 [47], di Teodosio II, del 409: vieta ai curiali, ai plebei e ai *possessores* di dare i figli a pastori affinché li nutrano, mentre lo consente nei confronti di altri abitanti delle campagne (*aliis rusticanis*) [48]; chi non ottempera sarà considerato come appartenente a una *societas latronum*; la costituzione è stata messa in relazione all'abigeato e alla lotta contro il banditismo[49]; l'equiparazione dei *pastores* ai *latrones* è del resto presente anche in un testo diocleziano C. 9.2.11 del 292 [50], che contiene l'endiadi *pastorum latronumve (ad sequens crimen, id est pastorum latronumve...)*.

È verosimile che il sintagma *societas latronum* si riferisca non tanto o non solo all'ipotesi di concorso di persone nel reato, ma indichi piuttosto una fattispecie criminosa più circostanziata, caratterizzata da un accordo criminoso permanente volto a ruberie e spogliazioni, con organizzazione oggi si direbbe, in banda armata[51]. Il riferimento attuale all'associazione a delinquere può

apparire perciò pertinente. La pericolosità sociale del fenomeno del banditismo, delle scorrerie dei *latrones*, sia per l'età del principato, sia per quella tardoantica, è ben nota e studiata. Qui rileva, ancora una volta, l'uso del termine *societas*, che forse può esser stato suggerito anche da alcune intrinseche caratteristiche del contratto di società: in particolare la necessità dell'accordo plurilaterale e della divisione dei rischi e degli utili.

Per abbozzare una conclusione. Dall'analisi condotta a me pare che le locuzioni *societas criminis*, *societas sceleris* e *societas latronum* abbiano nei contesti d'uso un'accezione giuridico-tecnica e non siano da considerarsi espressioni di tipo retorico/metaforico, giustificate dalla "vastissima gamma" di significati del termine *societas*. Pur impiegate in un linguaggio normativo – in particolare quello tardoantico – spesso ad alto contenuto emozionale e non scevro da prolissità e ridondanze anche atecniche, tali espressioni sembrano trovare la loro giustificazione, per l'appunto giuridica, nella regolamentazione privatistica della *societas*, così come essa appare elaborata e consolidata nella riflessione giurisprudenziale. Lo sforzo della Cancelleria tardoantica (ma qualche esempio, come visto, è anteriore) sembra cioè rivolto a esprimere concetti come quello della 'compartecipazione criminosa' o dell' 'associazione a delinquere' (o della 'banda armata'), ricorrendo a una terminologia che esprime, in modo sintetico ma preciso, schemi giuridici deducibili dalla riflessione giurisprudenziale, senza peraltro che la giurisprudenza stessa, per quanto ne sappiamo, li abbia espressamente e consapevolmente enunciati. Se così è, si tratterebbe di un lavoro che mantiene un non secondario contatto con le fonti giurisprudenziali antiche, le conosce, ne riprende e rielabora la terminologia e di conseguenza gli schemi concettuali, introducendo anche elementi di novità, per i fini normativi a volta a volta prefissati nelle singole costituzioni. Persino in una materia come il diritto criminale l'eredità giurisprudenziale classica non viene dimenticata, ma viene recepita e come detto rielaborata, con un filo di continuità che almeno negli esempi qui adottati sembra, a mio giudizio, di non secondaria rilevanza.

[I contributi della sezione "Memorie" sono stati oggetto di valutazione da parte dei promotori del Seminario e dei curatori della sezione, d'intesa con la direzione di *Diritto @ Storia*].

[1] A. GUARINO, *Diritto privato romano*, 12^a ed., Napoli 2001, 916 in nota.

[2] *Si quis nihil cum parentibus puellae ante depectus invitam eam rapuerit vel volentem abduxerit patrociniū ex eius responsione sperans, quam propter vitium levitatis et sexus mobilitatem atque consilii a postulationibus et testimoniis omnibusque rebus iudicariis antiqui penitus arcuerunt, nihil ei secundum ius vetus prosit puellae responsio, sed ipsa puella potius societate criminis obligetur*; la costituzione è ripresa dai Giustiniano, solo parzialmente,

con C. 7.13.3, che riproduce con modifiche solo una parte del par. 4 (CT. 9.24.1.4), pertanto il tratto qui richiamato non è presente nel *Codex giustiniano*.

[3] *Sicuti convictis confessisque ad societatem scelerum vocantibus eos, a quibus apprehensi custoditive sunt, facile credi non oportet, ita, si evidentibus rationibus post commissum communiter facinus ad evitandam de se sententiam id fecisse fuerint probati, publicae vindictae non sunt subtrahendi.*

[4] *Nemo curialium plebeiorum possessorumve filios suos nutriendos pastoribus tradat. Aliis vero rusticanis, ut fieri solet, nutriendos dari non vetamus. Si vero post istius legis publicationem quisquam nutriendos pastoribus dederit, societatem latronum videbitur confiteri;* la costituzione non è stata ripresa dai giustinianeî.

[5] *Comparantem ab eo, qui abduxit plagio mancipia, si delicti socius non probetur, nullo crimine teneri convenit.*

[6] La costituzione è ripresa, con marginali modifiche, da C. 9.8.5.

[7] *Dotes donationes, quarumlibet postremo rerum alienationes, quas ex eo tempore qualibet fraude vel iure factas esse constiterit, quo primum memorati de ineunda factione ac societate cogitaverint, nullius statuimus esse momenti.*

[8] *Sancimus, ibi esse poenam, ubi et noxa est. Propinquos, notos, familiares procul a calumnia submovemus, quos reos sceleris societas non facit; nec enim adfinitas vel amicitia nefarium crimen admittunt. Peccata igitur suos teneant auctores nec ulterius progrediatur metus, quam reperitur delictum. Hoc singulis quibusque iudicibus intimetur;* è interessante e chiarificatrice anche la relativa *interpretatio*: *Poena illum tantum sequatur, qui crimen admisit. Propinqui vero, adfines vel amici, familiares vel noti, si conscii criminis non sunt, non teneantur obnoxii. Nemo de propinquitate criminis aut de amicitia timeat, nisi qui scelus admisit;* la costituzione è ripresa, senza modifiche, da C. 9.47.22.

[9] *Plane si ex dolo communi conventus praestiterit tutor, neque mandandae sunt actiones neque utilis competit, quia proprii delicti poenam subit: quae res indignum eum fecit, ut a ceteris quid consequatur doli participibus: nec enim ulla societas maleficiorum vel communicatio iusta damni ex maleficio est.*

[10] *Nec praetermittendum esse Pomponius ait ita demum hoc esse verum, si honestae et licitae rei societas coita sit: ceterum si maleficii societas coita sit, constat nullam esse societatem. generaliter enim traditur rerum inhonestarum nullam esse societatem.*

[11] *Mulierem ob latronum societatem exulare iussam citra poenae metum in matrimonio retinere posse respondi, quia non fuerat adulterii damnata.*

[12] *Societas si dolo malo aut fraudandi causa coita sit, ipso iure nullius momenti est, quia fides bona contraria est fraudi et dolo.*

[13] *...in quibus casibus illa ratio impedit fideiussorem obligari, quia scilicet in nullam rationem adhibetur fideiussor, cum flagitiosae rei societas coita nullam vim habet.*

[14] *Veneri mali quidam putant non contrahi emptionem, quia nec societas aut mandatum flagitiosae rei ullas vires habet: quae sententia potest sane vera videri de his quae nullo modo adiectione alterius materiae usu nobis esse possunt: de his vero quae mixta aliis*

materiis adeo nocendi naturam deponunt, ut ex his antidoti et alia quaedam salubria medicamenta conficiantur, aliud dici potest.

[15] *Falsi poena coercentur et qui ad litem instruendam advocacione testibus pecuniam acceperunt, obligationem pactionem fecerunt, societatem inierunt, ut aliquid eorum fieret curaverunt.*

[16] Così F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, I. Parte generale, 16^a ed. (a cura di L. CONTI), Milano 2003, 547; cfr. anche F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova 1979, 452 ss., secondo cui «antico quanto il reato, il fenomeno del concorso di persone è una forma criminale in continua espansione. La complessità crescente della vita moderna rende, infatti, l'associazione essenziale non solo nelle attività imprenditoriali lecite, ma anche nelle imprese criminali...» (*ivi*, 453): è suggestivo il confronto tra le espressioni usate da questo A. 'attività imprenditoriali lecite', 'imprese criminali', e la terminologia romana oggetto di analisi (tra l'altro anche F. Mantovani menziona poco prima – *ivi*, 452 – la *societas criminis* dei pratici medioevali); in generale, per cenni storici in tema di partecipazione al reato, v. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, 5^a ed. aggiornata (a cura di P. NUVOLONE e G.D. PISAPIA), II, Torino 1981, 530 ss.

[17] V., in merito, i recenti contributi in AA.VV., *Concorso di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi. Un contributo interdisciplinare* (a cura di R. SORICE), Bologna 2013.

[18] Cfr., anche per questa terminologia, F. ANTOLISEI, *op. loc. cit.*

[19] Il Codice Penale italiano nel libro I, titolo IV, dedica il capo III al concorso di persone nel reato.

[20] 'Associazione per delinquere' è la rubrica dell'articolo 416 C.P., che recita: "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. (...)"

[21] "Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso". Il testo attuale dell'art. 416 bis è frutto di successive modifiche introdotte dalla L. 24 luglio 2008 n. 125 (che ha convertito il D.L. 23 maggio 2008 n. 92) e dalla L. 31 marzo 2010 n. 50 (che ha convertito il D.L. 4 febbraio 2010 n. 4).

[22] Per il testo v. *supra* n. 12.

[23] Sul tema sono esemplari le pagine di M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 223 ss., il quale osserva che «il modo con cui si esprimono i giuristi romani rispetto al negozio nullo è differente, sotto il profilo concettuale e terminologico, da quello attualmente corrente. Noi parliamo di 'negozio nullo': affermiamo cioè l'esistenza di qualcosa che poi qualificiamo con l'aggettivo nullo, od a cui riferiamo la nullità, volendo dire con ciò che il negozio non produce i suoi effetti. I romani, invece, affermavano che non esisteva il negozio...Non si tratta, in effetti, di due modi diversi di configurare la disciplina della nullità, ma di due differenti formulazioni in relazione ad una disciplina sostanzialmente coincidente».

[24] Cfr. in questo senso, per tutti, G. FERRI, *Delle società* [Commentario del Codice Civile a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA], 2ª ed., Bologna – Roma 1968, 50 ss. È superfluo aggiungere che il regime speciale delle società per azioni è giustificato dalla particolare rilevanza economico-sociale di tale tipo di società e dal controllo pubblico che ne contrassegna tutte le fasi della vita, a partire dalla costituzione, sicché esso non si estende, in via di interpretazione analogica, alle società di persone: così G. FERRI, *Delle società*, loc. cit.

[25] Così anche, da ultimo, G. SANTUCCI, *'Fides bona' e 'societas': una riflessione*, in AA.VV., *Il ruolo della buona fede nell'esperienza giuridica storica e contemporanea* [Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese], a cura di L. GAROFALO, Padova 2003, III, 359 ss., 361 ss., sulla base della collocazione palinogenetica del frammento paolino e con rinvio al dibattito dottrinale sul punto.

[26] Nello stesso senso G. SANTUCCI, *'Fides bona' e 'societas'*, cit., 360.

[27] Questo secondo aspetto non sembra riguardare la c.d. *societas omnium bonorum*, per la quale però possono comunque porsi i problemi relativi al conferimento di acquisti illeciti o l'imputazione alla *societas* di quanto il singolo socio abbia pagato a titolo di pena: v., in merito, M. TALAMANCA, v. *Società (dir. rom.)*, ED, 42, Milano 1990, 825 s., con rinvio a fonti e dottrina.

[28] Per il testo v. *supra* n. 10. Il brano ulpiano in questione chiude una serie di passi dedicati al tema degli acquisti illeciti nell'ambito di una società lecita: si tratta di: D. 17.2.52.17 (Ulp. 31 *ad ed.*) [il par. 18, che chiude il frammento, riguarda la fattispecie inversa dell'imputabilità alla *societas omnium bonorum* della pena da illecito subita da un socio]; D. 17.2.53 (Ulp. 30 *ad Sab.*); D. 17.2.54 (Pompon. 13 *ad Sab.*); D. 17.2.54 (Paul. 6 *ad Sab.*); D. 17.2.55 (Ulp. 30 *ad Sab.*); D. 17.2.56 (Paul. 6 *ad Sab.*) e appunto D. 17.2.57 (Ulp. 30 *ad Sab.*), in cui Ulpiano sottolinea, ricordando adesivamente il parere di Pomponio, che i principi in tema di conferimento dell'acquisto illecito illustrati nei passi precedenti, (i quali, posta la non obbligatorietà del conferimento, distinguono se esso sia poi di fatto avvenuto e se gli altri soci siano o meno in buona fede), si applicano solo se la *societas* sia stata costituita per un oggetto onesto e lecito (*si honestae et licitae rei societas coita sit*), giacché *generaliter enim traditur rerum inhonestarum nullam esse societatem*; mi pare peraltro che vi sia un certo scostamento tra quanto contenuto nei frammenti precedenti, che riguardano, come detto, la *societas omnium bonorum*, e D. 17.2.57, che invece sembra riguardare la *societas* per così dire ordinaria. Su queste problematiche v., per tutti, M. TALAMANCA, v. *Società*, cit., 826 e n. 122.

[29] Cfr. M. TALAMANCA, v. *Società*, cit., 822 e n. 90, il quale precisa che in questo passo Ulpiano distingue la 'nullità' – su questa terminologia e sul correlativo concetto da essa richiamata si vedano le osservazioni del compianto Maestro citate *supra* n. 23 – del contratto di società che abbia oggetto illecito, «dagli acquisti illeciti nel contesto di una società lecita» e ricorda altri esempi in cui le fonti impiegano il termine *societas* per indicare 'patti' o 'accordi' illeciti, quali il patto di quota lite, definito *societas futuri emolumenti* da D. 50.13.1.12 Ulp. 8 *de omn. trib.*, o il patto di illecita cooperazione (*obligationem pactionem fecerunt, societatem inierunt*) nel processo, punita con la *poena falsi* secondo D. 48.10.20 Hermog. 6 *iur. epit.* (per il testo v. *supra* n. 15). Quest'ultimo frammento costituisce un'ulteriore testimonianza dell'impiego del termine *societas* per indicare l'«accordo» criminoso tra due o più soggetti, anche se l'endiadi *societas criminis* non è espressamente richiamata da Ermogeniano.

[30] Per il testo v. *supra* n. 13.

[31] Per il testo v. *supra* n. 9.

[32] *Et si forte quis ex facto alterius tutoris condemnatus praestiterit vel ex communi gestu nec ei mandatae sunt actiones, constitutum est a divo Pio et ab imperatore nostro et divo patre eius utilem actionem tutori adversus contutorem dandam.*

[33] M. TALAMANCA, v. *Societas*, cit., 822 n. 90, in riferimento al passo di Ulpiano in questione (erroneamente indicato come D. 27.3.1.4) e a D. 46.1.70.5 (Gai. 1 *de verb. obl.*), il cui testo è riportato *supra* n. 13, osserva acutamente che «la nullità in parola è richiamata a proposito di fattispecie in cui è difficile riscontrare, in linea di fatto, l'esistenza di un vincolo sociale», adombrando forse la possibile rilevanza della categoria dogmatica dell'inesistenza, anziché quella della nullità, per un più esatto inquadramento di fattispecie in cui l'accordo, per così dire, sociale ha per oggetto la commissione di atti penalmente illeciti, siano essi delitti, siano crimini. Peraltro il compianto Maestro ebbe a sollevare seri dubbi sulla configurabilità sul piano giuridico della differenza tra nullità e inesistenza: v., in proposito, M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 226. La laconicità e la vaghezza delle fonti sulla fattispecie qui in discussione, non sembra consentire, a mio giudizio, di distinguere tra l'una e l'altra specie di invalidità, né mi pare che i giuristi romani si siano consapevolmente posti tale problema. Quel che invece appare rilevante, come diremo meglio nel testo, è l'uso dello schema giuridico '*societas*' per descrivere la situazione in cui più soggetti si sono accordati per commettere un illecito penale (o un *crimen*) o lo hanno di fatto commesso. Va infine avvertito che la dottrina non ha mancato di sollevare forti dubbi sulla genuinità del discorso ulpiano nel frammento qui discusso,

ipotizzando un ampio rifacimento giustiniano: v., per tutti, P. VOICI, *La responsabilità dei contutori e degli amministratori cittadini*, Iura, 21 (1970), 103 s.

[34] V., in generale, le pagine ancora oggi esemplari di V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, 14^a ed., Napoli 1972, 363 ss.

[35] Cfr. anche l'art. 112 C.P.: «La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più... 2) per chi...ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo...».

[36] Nel senso che fatti configurabili come reati a sé stanti, come per esempio l'omicidio, sembrano essere perseguibili come *latrocinium*, qualora commessi in base al *pactum sceleris* che dà vita alla banda di *latrones*; in quest'ottica appare suggestiva l'ipotesi di B. SANTALUCIA, v. *Omicidio (dir. rom.)*, ED, 29, Milano 1979, 891 n. 53, ora in *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 120 n. 53 secondo cui il *latrocinium*, inizialmente represso in base alla *Lex Cornelia de sicariis* quale fattispecie riconducibile all'*ambulare cum telo*, sia stato presto configurato come *crimen de vi publica* (cfr. D. 48.6.3 [Marc. 14 *inst.*]); v. però le perplessità di S. MORGESE, *Taglio di alberi e 'latrocinium'*, SDHI, 49 (1983), 171 s. n. 61.

[37] G. SANTUCCI, '*Fides bona*' e '*societas*', cit., 365 s.

[38] Per il testo v. *supra* n. 3.

[39] Per il testo v. *supra* n. 2.

[40] In merito v., per tutti, F. GORIA, v. *Ratto (dir. rom.)*, ED, 38, Milano 1987, 714 ss., con rinvio a fonti e precedente dottrina.

[41] Con la *responsio* la fanciulla rapita dichiarava di aver assentito al rapimento o, forse, accettava il matrimonio 'riparatore': v. F. GORIA, *op. cit.*, 715.

[42] La pena capitale; è possibile però che Costantino avesse previsto in CT. 9.24.1 una pena di morte qualificata e che i compilatori del teodosiano abbiano omesso la relativa parte della costituzione per renderla coerente con CT. 9.24.2 del 349 che commina la pena capitale semplice, espressamente innovando rispetto alla disposizione precedente: cfr. F. GORIA, *op. loc. cit.*

[43] Per il testo v. *supra* n. 7.

[44] Per questa interpretazione della *lex quisquis*, v., per tutti, M. U. SPERANDIO, '*Dolus pro facto*'. *Alle radici del problema giuridico del tentativo*, Napoli 1998, 201 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002, 60.

[45] Per il testo v. *supra* n. 8.

[46] Per il testo v. *supra* n. 11.

[47] Per il testo v. *supra* n. 4.

[48] Su questa costituzione v. C. LORENZI, *'Si quis a sanguine infantem... comparaverit'*. *Sul commercio di figli nel tardo impero*, Perugia 2003, 54 ss., con ampi richiami a fonti e dottrina.

[49] Cfr. C. LORENZI, *op. cit.*, 55 e n. 105.

[50] *Si quis homicidii crimen existimat persequendum, secundum iuris publici formam debet eum, qui in primordio homicidii postulaverat reum neque probaverat ideoque reus absolutus est, praevaricationis arguere: id enim salubriter statutis principum parentum nostrorum iurisque forma praescriptum est: vel si id non putaverit agendum, ad sequens crimen, id est pastorum latronumve, descendere eum coges atque id exsequi iudicio tuo, cum, si quidem id ab incusato appareat esse commissum, ob ultionem publicam obnoxius legibus fiat.*

[51] Va detto che il *latrocinium* potrebbe essere commesso anche da un singolo *latro*, anche se l'ipotesi normale è che i *latrones* siano più: in questo senso cfr. la puntuale analisi di S. MORGESE, *Taglio di alberi e 'latrocinium'*, cit., 168 ss.; l'espressione *societas latronum* sembra cogliere l'appartenenza dei *latrones* a una organizzazione in banda, ma sul piano delle conseguenze sanzionatorie tale circostanza sembra non rilevare: cfr. S. MORGESE, *op. cit.*, 170.